

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIV LEGISLATURA —

N. 2729

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PASSIGLI, BASSANINI, FALOMI, BOCO,
D’ANDREA, DENTAMARO, VILLONE, SODANO Tommaso,
MANZELLA, MARINO, MARINI e ZANDA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 FEBBRAIO 2004

Attribuzione alla Commissione parlamentare per l’indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi dei poteri di Commissione d’inchiesta sulla reale indipendenza e autonomia dal Governo del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva

ONOREVOLI SENATORI. — Le dichiarazioni del Presidente della Rai che ha parlato di esplicite pressioni del Governo sui componenti del Consiglio di amministrazione della Rai in merito alle scelte relative a singoli giornalisti per la conduzione di programmi, e di palesi interferenze tese a «suggerire» le linee editoriali dei telegiornali, pongono l'evidente problema dell'esistenza e delle dimensioni di una gravissima situazione di controllo politico sull'informazione all'interno del servizio pubblico radiotelevisivo. I principi della libertà dell'informazione, del pluralismo e della autonomia della Rai impongono di fare assoluta chiarezza per impedire abusi che, se riscontrati, lederebbero uno dei principi cardine della nostra democrazia.

Va fatta luce su eclatanti questioni quali l'estromissione di figure storiche del giornalismo italiano dai palinsesti, la soppressione di programmi, i veti nei confronti dell'affidamento di importanti spazi a giornalisti di grande rilievo, e così via. Il problema già rilevante di per sé — numerose sentenze della Corte costituzionale avendo affermato più volte che l'avvenuta riforma della Rai implica l'assoluta indipendenza della stessa dal potere esecutivo — è reso ancora più grave poichè il conflitto di interessi, autentica anomalia del nostro Paese, perdura: l'attuale capo del Governo è infatti a capo di un impero editoriale privato, sì che l'assoggettamento della Rai al controllo del Governo avrebbe devastanti implicazioni sulla formazione del consenso politico.

L'opinione pubblica ha, dunque, diritto di conoscere qual è il reale stato dell'autonomia del servizio pubblico radiotelevisivo.

Ecco perchè si rende opportuno e necessario fare luce al più presto sulla vicenda

proponendo, per un arco di tempo limitato a dodici mesi, anzichè l'istituzione di una Commissione di inchiesta *ex novo*, l'estensione alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi — i cui componenti hanno ormai acquisito competenze specifiche in materia — dei compiti e delle funzioni tipiche delle Commissioni di inchiesta, con i soli limiti già esistenti per l'autorità giudiziaria.

L'articolo 1 estende le funzioni della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

L'articolo 2 attribuisce alla stessa Commissione il compito di acquisire tutti gli elementi conoscitivi per valutare la sussistenza o meno nell'attività non solo del Consiglio di amministrazione e del direttore generale della RAI, ma anche dei direttori di rete e di testata, di ingerenze del Governo; il compito di controllare la qualità dell'offerta dei programmi televisivi al fine di verificare l'esistenza nel servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva di un sufficiente pluralismo dell'informazione; e inoltre il compito di analizzare l'organizzazione e il reale funzionamento della azienda al fine di verificare l'esistenza di significativi mancati utilizzi di personale, sia giornalistico che dedicato alla produzione.

L'articolo 3 riguarda, infine, l'organizzazione interna, gli uffici e le funzioni del personale della Commissione le cui eventuali maggiori spese sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Conferimento di poteri di Commissione di inchiesta alla Commissione di vigilanza)

1. Al fine di garantire le reali condizioni di autonomia e indipendenza del servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva dal Governo, sono attribuiti alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, di seguito denominata «Commissione», oltre alle competenze previste dalla legge 14 aprile 1975, n. 103, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, e per un periodo di dodici mesi, i poteri di Commissione parlamentare di inchiesta.

Art. 2.

(Compiti)

1. I poteri di Commissione parlamentare di inchiesta attribuiti alla Commissione prevedono i seguenti compiti:

a) acquisire tutti gli elementi conoscitivi per valutare l'esistenza o meno, nell'attività del Consiglio di amministrazione, del direttore generale e dei direttori di rete e di testata, di ingerenze del Governo;

b) controllare la qualità dell'offerta dei programmi televisivi al fine di verificare l'esistenza nel servizio pubblico di diffusione radiofonica e televisiva di un sufficiente pluralismo dell'informazione;

c) analizzare l'organizzazione e il reale funzionamento della azienda al fine di verificare l'esistenza di significativi mancati utilizzi di personale sia giornalistico sia dedicato alla produzione.

Art. 3.

(Organizzazione interna)

1. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione utilizza il personale, i locali e gli strumenti operativi già messi a disposizione, o che verranno messi a disposizione, dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

2. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio interno del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio interno della Camera dei deputati. La Commissione cura la informatizzazione dei documenti acquisiti e prodotti nel corso della propria attività.

Art. 4.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.